



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

*Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative*

Servizio XX - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta

CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE NEI LOCALI SEDE DEL SERVIZIO XX ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO VIA SALVO D'ACQUISTO SNC DI CALTANISSETTA.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati, bevande calde e fredde mediante distributori automatici da installare in appositi spazi all'interno dei locali sede del Servizio XX Ispettorato Territoriale di Caltanissetta, al fine di fornire un servizio particolarmente utile al personale in servizio ed all'utenza, contro il pagamento di un prezzo, canone annuo, come definito al successivo art.6 del presente Capitolato.

Art. 2 - PUNTI DI EROGAZIONE

Presumibilmente verranno installati complessivi n° 2 distributori automatici (caffè, bevande e snack) presso la sede dello stesso Ufficio ubicato in via Salvo D'Acquisto s.n.c. (Palazzo Tumminelli) a Caltanissetta. Nel corso della durata contrattuale, su indicazione del Dirigente del Servizio XX, i suddetti distributori potranno essere aumentati, diminuiti o dislocati altrove, in base a nuove eventuali mutate esigenze. Dopo la prima installazione il concessionario provvederà a stilare l'elenco con il posizionamento dei macchinari.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. E' escluso qualsiasi rinnovo tacito del rapporto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI, INSTALLAZIONE E SICUREZZA

4.1 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI

La ditta dovrà installare distributori nuovi di fabbrica che erogano: prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati, bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak, piccola pasticceria, frutta fresca e latte in conformità alle vigenti normative sulla sicurezza ed alla normativa CEE.

4.2 - PRODOTTI MESSI IN VENDITA

Tutti i generi al consumo devono essere di prima qualità ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Ufficio non riconosce accordi, trattative o vincoli contrattuali assunti dal Gestore nei confronti dei fornitori. L'Ufficio si riserva, comunque, la facoltà di vietare la vendita di quei generi il cui uso all'interno dell'ufficio, a proprio insindacabile giudizio, sia ritenuto pregiudizievole a qualsiasi titolo.

Tutti i distributori dovranno essere corredati di dispositivo rendi-resto, erogare i prodotti con l'inserimento di monete o con il sistema della chiave elettronica capace di gestire crediti elettronici a scalare, essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti in offerta e sul relativo prezzo.

Ad ogni distributore deve essere associato, con etichetta indelebile od altro mezzo idoneo la ragione sociale e il numero di telefono e di fax.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sua completa cura e spesa, l'installazione delle macchine distributrici e tutte le opere atte ad assicurarne il perfetto funzionamento prelevando la corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dal Dirigente del Servizio XX interessato. Le spese dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici rimangono a carico del Servizio XX.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte e certificati, a cura e spese del concessionario.

Al termine del contratto la Ditta concessionaria dovrà asportare le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini in modo graduale affiancando per almeno 30 giorni l'eventuale nuova Ditta subentrante, allo scopo di arrecare il minor disagio possibile.

ART. 5 - PREZZI

I prezzi al pubblico sono da intendersi liberi, competitivi rispetto al libero mercato, non soggetti ad offerta.

Art. 6 - CANONE ANNUO

Il Gestore dovrà corrispondere un canone annuo forfettariamente stimato per ogni distributore automatico installato, pari all'importo di €. 300,00 (Euro trecento/00), aumentato della propria offerta di aggiudicazione. Nel caso di installazioni infra annuali, il suddetto importo verrà corrisposto a decorrere dall'effettivo periodo di attività. Non è possibile tuttavia decurtare dal prezzo il mancato utilizzo delle apparecchiature nei mesi estivi, anche se rimosse temporaneamente. Il pagamento andrà effettuato direttamente sul capitolo 1735 capo 15 "Entrate eventuali diverse" (ex capitolo 1739) intestato a Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative indicando la causale "Canone annuo per installazione distributori automatici di bevande ed alimenti confezionati" oppure direttamente sul conto corrente postale n° 217935, oppure sul conto corrente bancario con bonifico su IBAN IT 30 Q 07601 16700 000000217935 intestato a Cassiere delle Regione Siciliana Caltanissetta.

ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore, prima dell'esecuzione del contratto, dovrà comunicare al Servizio XX l'elenco nominativo del personale addetto al servizio con esatte generalità e recapito. Detto personale dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, mantenendo un contegno decoroso, riservato corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza. Dovrà essere munito di un cartellino di riconoscimento da appuntare ben visibile sul vestiario.

La Ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno settimanale, comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia dovrà essere estesa anche alla zona circostante i distributori.

La ditta dovrà installare idonei recipienti porta rifiuti con coperchio a ritorno automatico, che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, svuotati, mediante sostituzione dei sacchi che dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo.

La ditta dovrà programmare gli interventi di carico e scarico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla ditta stessa in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione al consegnatario del Dirigente del Servizio XX. Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica in ditta.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.27, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006, non è ammesso il subappalto.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'art. 116 del D. Lgs n° 163/2006.

ART. 9 - DANNI A PERSONE E/O A COSE. RESPONSABILITÀ'

Il Servizio XX non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, alle attrezzature ed alle macchine distributrici della ditta aggiudicataria che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'Amministrazione.

Il Gestore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto al Servizio XX che a terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

La ditta, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il Servizio XX non risponde di eventuali furti delle macchine distributrici o di quant'altri eventi calamitosi con esse connessi che possano accadere in orario di servizio che fuori servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere coperta da polizza per rischi derivanti da responsabilità civile propria e la responsabilità del personale della stessa utilizzato, per gli eventuali danni che dovessero derivare a persone e cose (anche causati da incendio) in relazione al funzionamento dei distributori. In ogni caso si conviene e si precisa che l'aggiudicatario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte da polizza. Copia della polizza dovrà essere trasmessa a questo Ufficio prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs. n° 81/2008)

Il gestore deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L' affidatario deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza. L'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le attività svolte presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

ART. 11- INADEMPIENZE, PENALITÀ' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del contratto sarà costantemente verificata la qualità del servizio prestato che dovrà essere conforme a quanto richiesto nel presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità per:

- Mancata o non adeguata pulizia dei distributori : €. 100,00
- Somministrazione di prodotti scaduti e/o di prodotti in condizione igieniche non ottimali: € 1.000,00
- Ingiustificato fermo macchina - vuoto macchina : €. 200,00.

Su segnalazione del Consegnatario il Dirigente del Servizio XX informerà tempestivamente il Gestore con lettera raccomandata AR o via fax circa l'inizio del procedimento sanzionatorio e circa l'applicazione delle eventuali penalità, e dei motivi che le hanno determinate.

Nel caso di mancato versamento delle suddette somme dovute a titolo di penalità, entro trenta giorni, il Servizio XX potrà procedere ipso iure ex art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto,

La risoluzione del contratto potrà aver luogo altresì:

- per reiterate inosservanze delle norme di legge sulla sicurezza;
- quando a carico della ditta sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva del Servizio XX. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti.

ART. 12- SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta affidataria le spese di bollo, di registrazione del contratto, se dovute, e di qualsiasi atto connesso alla stipula dello stesso.

Art. 13- FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell'esecuzione del contratto di aggiudicazione, si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Caltanissetta.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XX
Dr. Gaspare Russo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la ditta aggiudicataria del servizio approva specificamente le condizioni contenute nel presente capitolato di cui agli articoli:

art.11 Inadempienze, Penalità e Risoluzione del contratto ed art. 13 Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto: La ditta
